

Circolare 2018/2

Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari

Obbligo di comunicazione relativo alle operazioni in valori mobiliari

Riferimento:	Circ. FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari»
Data:	25 gennaio 2017
Entrata in vigore:	1° gennaio 2018
Concordanza:	sostituisce la Circ. FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBVM art. 1, art. 15 cpv. 2 LInFi art. 39 OInFi art. 37 OBVM art. 31 OInFi-FINMA artt. 2, 3, 4 e 5

Destinatari													
LBCR		LSA		LBVM	LInFi				LICOI		LRD		Altri
Banche													
Gruppi e congl. finanziari													
Altri intermediari													
Assicuratori													
Gruppi e congl. assicurativi													
Intermediari assicurativi													
Commercianti di val. mobiliari				X									
Sedi di negoziazione				X									
Controparti centrali													
Depositari centrali													
Repertori di dati sulle negoziazioni													
Sistemi di pagamento													
Partecipanti													X
Direzioni dei fondi													
SICAV													
Società in accomandita per ICC													
SICAF													
Banche depositarie													
Gestori patrimoniali di ICC													
Distributori													
Rappresentanti di ICC esteri													
Altri intermediari													
OAD													
IFDS													
Assoggettati OAD													
Società di audit													
Agenzie di rating													

I. Situazione iniziale e scopo	nm.	1-4
II. Ambito di applicazione	nm.	5
III. Definizioni	nm.	6-11
IV. Principi dell'obbligo di comunicazione	nm.	12-14
V. Transazioni soggette all'obbligo di comunicazione	nm.	15-20
VI. Deroghe all'obbligo di comunicazione	nm.	21-26
A. Transazioni effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati	nm.	22-23
B. Transazioni effettuate all'estero in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati	nm.	24-26
VII. Informazioni sull'avente economicamente diritto	nm.	27-31
VIII. Ufficio di comunicazione	nm.	32-33
IX. Disposizione transitoria	nm.	34
X. Elenco delle principali fattispecie	nm.	35-80
A. Azioni	nm.	35-38
B. Obbligazioni	nm.	39-44
C. Derivati	nm.	45-49
D. Diritti d'opzione	nm.	50-51
E. Investimenti collettivi di capitale	nm.	52-54
F. Transazioni all'estero	nm.	55-56
G. Altre fattispecie rilevanti per l'obbligo di comunicazione	nm.	57-76
H. Altro	nm.	77-80

I. Situazione iniziale e scopo

Ai sensi dell'art. 39 della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione secondo l'art. 34 cpv. 2 LInFi devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari (obbligo di comunicazione). 1

I commercianti di valori mobiliari che esercitano in Svizzera un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione senza partecipare a una sede di negoziazione sono tenuti, in forza dell'art. 15 cpv. 2 della Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1), a provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari. 2

Le transazioni soggette all'obbligo di comunicazione devono poter essere ricostruite dall'autorità di sorveglianza del commercio nell'ambito della sua attività di vigilanza (cfr. art. 31 LInFi), in modo tale che la sede di negoziazione possa informare la FINMA in caso di sospetto di violazione della legge. 3

La presente circolare precisa e spiega l'obbligo di comunicazione secondo l'art. 39 LInFi e l'art. 37 dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11) come pure secondo l'art. 15 cpv. 2 LBVM e l'art. 31 dell'Ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11) nonché secondo gli artt. 2-5 dell'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111). 4

II. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica a tutti i partecipanti di cui all'art. 34 cpv. 2 LInFi e a tutti gli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri ed esteri ai sensi dell'art. 2 lett. d LBVM e degli artt. 2 e 3 LBVM (di seguito denominati in maniera unitaria «partecipanti»). 5

III. Definizioni

Transazione 6

Per transazione/transazioni s'intendono le conclusioni di contratti che i partecipanti stipulano in valori mobiliari secondo il nm. 9. Tale definizione si applica altresì ai contratti che i partecipanti stipulano in derivati secondo i nm. 9 e 10, se questi hanno come sottostante almeno un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione svizzera. Il concetto di conclusione di contratti comprende sia le esecuzioni degli ordini sia le trasmissioni che comportano un'esecuzione dell'ordine.

Tramissione dell'ordine	7
<p>Si configura una trasmissione dell'ordine se il partecipante, per l'esecuzione dell'ordine o della transazione, coinvolge un ulteriore partecipante e agisce nei suoi confronti a proprio nome per conto di terzi, a nome di terzi per conto di terzi o semplicemente come autore della trasmissione. Si genera così una catena dei mandati e delle transazioni tra i partecipanti coinvolti.</p>	
Ammissione al commercio presso una sede di negoziazione	8
<p>Per quanto concerne la definizione legale del concetto di «sede di negoziazione» si rimanda all'art. 26 LInFi e per quella di «ammissione al commercio» agli artt. 35 e 36 LInFi.</p>	
Valori mobiliari	9
<p>Rientrano in questa definizione i valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. b LInFi in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 OInFi ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera. Il concetto di valori mobiliari comprende anche i derivati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala, p. es. gli <i>exchange traded derivative</i> (ETD), i <i>warrant</i> e i prodotti strutturati, compresi gli ETP (termine ombrello che comprende <i>exchange traded commodities</i> [ETC] ed <i>exchange traded note</i> [ETN]).</p>	
Derivati	10
<p>Rientrano in questa definizione i derivati ai sensi dell'art. 2 lett. c LInFi in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 2 OInFi che non sono valori mobiliari secondo il nm. 9.</p>	
Valori mobiliari svizzeri ed esteri	11
<p>Valori mobiliari svizzeri</p> <p>Valori mobiliari che sono stati emessi da una società con sede in Svizzera o sono quotati in Svizzera.</p> <p>Valori mobiliari esteri</p> <p>Valori mobiliari che sono stati emessi da una società con sede all'estero e non sono quotati in Svizzera.</p> <p>Quotazione</p> <p>Si rimanda alla definizione di cui all'art. 2 lett. f LInFi.</p> <p>Quotazione principale</p> <p>Se al momento della richiesta di quotazione una società non è quotata in nessun'altra borsa, in una borsa svizzera può avvenire unicamente la quotazione sul mercato primario.</p> <p>Quotazione sul mercato secondario</p> <p>Quotazione di valori mobiliari in un Paese diverso da quello in cui avviene la prima quotazione ufficiale in borsa dell'impresa.</p> <p>Si configurano le seguenti possibilità:</p>	

Sede della società emittente in Svizzera	Quotazione principale in Svizzera	Quotazione secondaria in una sede di negoziazione in Svizzera	Classificazione
Sì	No	No	Valori mobiliari svizzeri
Sì	No	Sì	Valori mobiliari svizzeri
Sì	Sì	Sì	Valori mobiliari svizzeri
No	Sì	No	Valori mobiliari svizzeri
No	No	Sì	Valori mobiliari esteri
No	No	No	Valori mobiliari esteri

IV. Principi dell'obbligo di comunicazione

Ogni partecipante sottostà all'obbligo di comunicazione. Tale obbligo decorre con l'ammissione a una sede di negoziazione o con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 LBVM e cessa con il venir meno della stessa.

12

Soggiace all'obbligo di comunicazione ogni singola transazione effettuata da un partecipante nella catena delle transazioni, dalla creazione alla trasmissione fino all'esecuzione dell'ordine (p. es. cliente → partecipante 1 → partecipante 2 → sede di negoziazione/esecuzione al di fuori della sede di negoziazione). In caso di trasmissioni degli ordini, il primo partecipante con cui sussiste una relazione di conto o di deposito deve comunicare le informazioni necessarie sull'avente economicamente diritto (o fare in modo che venga effettuata la comunicazione integrale nel formato dell'Unione europea, nm. 31).

13

Gli ulteriori partecipanti in una catena delle transazioni comunicano, anziché l'avente economicamente diritto, il partecipante che ha trasmesso l'ordine. Inoltre, in caso di trasmissioni degli ordini, ogni partecipante nella catena delle transazioni deve comunicare il codice univoco d'identificazione della transazione definito dalla sede di negoziazione (trade-ID) ai fini della transazione. Se, in caso di esecuzioni parziali, sono disponibili più trade-ID, occorre comunicarli tutti. I partecipanti sono inoltre autorizzati a incaricare un singolo

partecipante o una terza parte idonea a effettuare una singola comunicazione o una comunicazione integrale relativa a tutta la catena delle transazioni (art. 37 cpv. 5 OInFi).

Devono essere comunicate anche le esecuzioni interne di ordini dei clienti. Gli ordini globali sottostanno all'obbligo di comunicazione sia se l'esecuzione avviene tramite una sede di negoziazione sia in caso di assegnazione definitiva ai clienti. Se il collocamento diretto presso i clienti avviene senza registrazione sul conto nostro, occorre effettuare solo una comunicazione. La comunicazione concernente le attribuzioni interne ai clienti deve avvenire al più tardi prima della fine delle negoziazioni del successivo giorno di negoziazione. Se per più esecuzioni parziali viene effettuata un'unica comunicazione in forma consolidata, quest'ultima può basarsi sul prezzo medio. 14

V. Transazioni soggette all'obbligo di comunicazione

L'obbligo di comunicazione si estende a tutte le transazioni in valori mobiliari secondo il nm. 9 effettuate da un partecipante, oltre che a tutte le transazioni in derivati, se la ponderazione di almeno un valore sottostante supera il 25% e tale valore sottostante costituisce un valore mobiliare secondo il nm. 9. Non sussiste invece alcun obbligo di comunicazione se la somma di più valori sottostanti supera il valore di soglia, ma nessun valore sottostante supera da solo il valore di soglia del 25%. 15

Se nel corso della durata del derivato sono escluse modifiche alla composizione dei valori sottostanti dovute a decisioni a titolo discrezionale (gestione passiva), per tutte le transazioni ci si può basare sul superamento o sul mancato superamento del valore di soglia nel momento della costituzione del derivato. 16

I partecipanti sono autorizzati a comunicare anche transazioni in derivati che non sottostanno all'obbligo di comunicazione ai sensi della presente circolare. 17

Le transazioni che vengono effettuate dai partecipanti tramite una sede di negoziazione in Svizzera ai sensi dell'art. 26 LInFi possono essere comunicate a posteriori fino al termine delle negoziazioni del giorno di negoziazione successivo. 18

La transazione deve essere comunicata in franchi svizzeri, indipendentemente dal fatto che il corso sia espresso in franchi svizzeri o in una valuta estera. La conversione in franchi svizzeri deve avvenire a un corso di riferimento riconosciuto o al corso di una piattaforma di commercio di divise liquide al momento della transazione. 19

L'obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni per conto proprio sia alle operazioni per conto di clienti effettuate dai partecipanti (cfr. art. 37 cpv. 3 OInFi e art. 31 cpv. 3 OBVM). Per la definizione di commercio per conto proprio e di commercio per conto di clienti si rimanda alla Circolare FINMA 08/5 «Commerciantе di valori mobiliari» (nm. 21 e 50). 20

VI. Deroche all'obbligo di comunicazione

Se le condizioni di cui ai successivi nm. 22-26 sono rispettate, le operazioni in valori mobiliari e nei relativi derivati concluse all'estero non sottostanno all'obbligo di comunicazione. 21

A. Transazioni effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati

I partecipanti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. c LInFi (partecipanti esteri) e le succursali estere di commercianti di valori mobiliari svizzeri non sottostanno all'obbligo di comunicare le operazioni effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati, se l'obbligo di comunicazione all'estero è stato adempiuto e le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e all'art. 31 cpv. 4 lett. a OBVM sono soddisfatte. 22

Se non è stato concluso alcun accordo sullo scambio d'informazioni ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e dell'art. 31 cpv. 4 lett. a OBVM, i partecipanti esteri possono comunicare le operazioni in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati effettuate all'estero al di fuori della sede di negoziazione anche a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione (cfr. nm. 33). 23

B. Transazioni effettuate all'estero in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati

Tutti i partecipanti e le succursali estere dei commercianti di valori mobiliari svizzeri non sono tenuti a comunicare le transazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati in Svizzera se tali transazioni sono state effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta o un sistema di negoziazione organizzato estero riconosciuto (*Organised Trading Facility, OTF*) (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. b OInFi e art. 31 cpv. 4 lett. b OBVM)¹. 24

Sono altresì escluse dall'obbligo di comunicazione in Svizzera anche le operazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati effettuate all'estero al di fuori di una sede di negoziazione fra un partecipante estero e una controparte estera. I partecipanti esteri possono comunicare altre transazioni all'estero in valori mobiliari e nei relativi derivati effettuate al di fuori di una sede di negoziazione all'estero anche a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione (cfr. nm. 33). 25

Inoltre, i partecipanti esteri e le succursali estere di commercianti di valori mobiliari svizzeri non sottostanno all'obbligo di comunicare le transazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati effettuate all'estero, se le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e all'art. 31 cpv. 4 lett. a OBVM sono soddisfatte. 26

¹ L'elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 lett. b OInFi e dell'art. 31 cpv. 4 lett. b OBVM è disponibile nel sito Internet della FINMA: www.finma.ch > Autorizzazione > Infrastrutture del mercato finanziario e partecipanti esteri.

VII. Informazioni sull'avente economicamente diritto

Nel quadro dell'obbligo di comunicazione è avente economicamente diritto la persona che è considerata tale ai sensi delle disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. In deroga a tale principio, devono essere dichiarati come aventi economicamente diritto le persone giuridiche con attività operativa, le fondazioni e gli investimenti collettivi di capitale. Nel caso dei *trust* occorre dichiarare il *trustee*. 27

Nel caso delle persone fisiche, la comunicazione avviene in base a una procedura che si basa sulla nazionalità e sulla data di nascita di una persona come pure su un codice interno del partecipante, nel seguente ordine: 28

1. formato della nazionalità: codice del Paese conforme a ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere);
2. formato della data di nascita: AAAAMMGG;
3. codice interno del partecipante. Il numero d'identificazione attribuito alla relazione d'affari può essere utilizzato come codice interno del partecipante. Ciò si applica anche se il partecipante intrattiene con la medesima persona fisica più relazioni d'affari a cui viene di volta in volta attribuito un numero d'identificazione.

Se un partecipante ha registrato una persona con più nazionalità, è determinante il codice del Paese conforme a ISO 3166-1 alpha-2 che figura in prima posizione nell'ordine alfabetico. 29

Per le persone che esercitano attività operative, le fondazioni e gli investimenti collettivi di capitale, il riferimento standardizzato per la comunicazione dell'avente economicamente diritto avviene mediante il sistema d'identificazione internazionale standardizzato per i partecipanti al mercato (*legal entity identifier*, LEI). Se non è disponibile alcun LEI, può essere comunicato il BIC (*business identifier code*, ISO 9362:2014) o, in alternativa, il numero di iscrizione nel registro di commercio preceduto dal codice del Paese (cfr. nm. 28). 30

In alternativa, l'ufficio di comunicazione può accettare una comunicazione completa nel formato dell'Unione europea, in conformità alle spiegazioni tecniche (*regulatory technical standards* RTS 22) relative all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR). In tali comunicazioni, le persone fisiche devono essere designate in conformità al nm. 28 o tramite il codice CONCAT conformemente all'art. 6 cpv. 4 RTS 22. L'ufficio di comunicazione può autorizzare le predette comunicazioni alternative in conformità alla MiFIR solo se è in grado di valutarle in maniera equivalente a scopo di sorveglianza del commercio secondo l'art. 31 cpv. 1 LInFi. 31

VIII. Ufficio di comunicazione

Le sedi di negoziazione svizzere istituiscono un ufficio di comunicazione che funga da punto di contatto per le comunicazioni. 32

I partecipanti esteri devono comunicare le transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione all'ufficio di comunicazione della sede di negoziazione o a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione. Quest'ultima obbliga l'ente estero a fornirle le informazioni comunicate a titolo sostitutivo a scopo di sorveglianza del commercio. Ciò significa che le informazioni fornite a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione devono essere comunicate anche all'ufficio di comunicazione svizzero oppure quest'ultimo deve potervi accedere. 33

IX. Disposizione transitoria

Con l'entrata in vigore della presente circolare, la Circolare FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» viene abrogata. 34

X. Elenco delle principali fattispecie

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento
-------------	--------------------------	----------

A. Azioni

Riacquisto di azioni proprie	Sì	Le transazioni relative al riacquisto di azioni proprie devono essere comunicate.	35
Attribuzione di azioni proprie (e del gruppo) a collaboratori	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di azioni proprie (o del gruppo) ai collaboratori non soggiace all'obbligo di comunicazione.	36
Esercizio di azioni privilegiate convertibili	No	L'esercizio da parte degli azionisti del diritto di convertire le proprie azioni privilegiate in azioni ordinarie non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari e quindi non soggiace all'obbligo di comunicazione.	37
Emissione di azioni gratuite (incl. dividendo in azioni)	No	L'emissione di azioni gratuite rientra nell'ambito del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di comunicazione.	38

B. Obbligazioni

Rimborso di obbligazioni alla scadenza e prima della scadenza	No	Il rimborso di obbligazioni non è una transazione in valori mobiliari ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria.	39
--	----	---	----

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Riacquisto di obbligazioni	Sì	Le operazioni di riacquisto di obbligazioni ammesse al commercio presso una sede di negoziazione svizzera sono considerate transazioni in valori mobiliari ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria.	40
Prestiti in sofferenza	Sì	Nonostante gli interessi arretrati dell'emittente, i prestiti sono sempre considerati come ammessi al commercio e quindi soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	41
Commercio di prestiti dequotati	Sì	Se possono ancora essere negoziati a una sede di negoziazione svizzera, i prestiti dequotati continuano a essere considerati ammessi al commercio e quindi soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	42
Scissione di prestiti a opzione in certificato d'opzione e prestito «ex option»	No	La scissione effettiva, costituita dall'annullamento contabile del prestito a opzione, dalla registrazione contabile del certificato d'opzione e dal prestito «ex option», non soggiace all'obbligo di comunicazione.	43
Esercizio di diritti di conversione e certificati d'opzione	No	L'esercizio di diritti di conversione (prestiti convertibili, <i>convertible</i>) e certificati d'opzione (prestiti a opzione) non è un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiace all'obbligo di comunicazione.	44

C. Derivati

Attribuzione di opzioni OTC ai collaboratori	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni ai collaboratori non soggiace all'obbligo di comunicazione. La vendita successiva delle rispettive opzioni OTC da parte dei collaboratori può invece sottostare all'obbligo di comunicazione.	45
---	----	--	----

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Esercizio e attribuzione di derivati standardizzati	No	L'esercizio (<i>exercise</i>) e l'attribuzione (<i>assignment</i>) di contratti in derivati ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera non sono un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	46
Esercizio di <i>warrant</i> e prodotti strutturati	No	L'esercizio e gli obblighi derivanti dall'esercizio di <i>warrant</i> e prodotti strutturati ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera come pure il rimborso o la consegna alla scadenza non sono un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	47
Esercizio di opzioni OTC	No	L'esercizio e gli obblighi derivanti dall'esercizio di opzioni OTC su valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera non sono un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	48
Emissione di opzioni gratuite	No	L'emissione di azioni gratuite (incl. le opzioni attribuite agli azionisti) appartiene all'area del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di comunicazione.	49

D. Diritti d'opzione

Commercio con diritti d'opzione	Sì	I diritti d'opzione sono valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. b LInFi e in quanto tali soggiacciono all'obbligo di comunicazione. Le compensazioni interne di acquisti e vendite devono essere oggetto di un'unica comunicazione consolidata. L'obbligo di comunicazione per i partecipanti a una sede di negoziazione deve essere adempiuto mediante il sistema di negoziazione. Soggiacciono all'obbligo di comunicazione anche gli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri.	50
--	----	---	----

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Esercizio di diritti d'opzione	No	L'esercizio di diritti d'opzione ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera non è un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiace all'obbligo di comunicazione.	51

E. Investimenti collettivi di capitale

Emissione e riscatto di quote di fondi d'investimento	No	L'emissione e il riscatto delle quote di un fondo d'investimento avvengono tramite la banca depositaria sul mercato primario e non sono un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari, pertanto non soggiacciono all'obbligo di comunicazione.	52
Creation e redemption di exchange traded fund (ETF) dal punto di vista dell'emittente: a) emissione e riscatto di quote di ETF b) accettazione e restituzione del paniere di azioni	No	La creazione ed emissione (<i>creation</i>) di quote di ETF da parte di emittenti ETF sono transazioni sul mercato primario e non soggiacciono all'obbligo di comunicazione. Il riscatto di quote di ETF da parte di emittenti ETF (<i>redemption</i>) viene considerato (analogamente all'emissione) una transazione sul mercato primario e non comporta quindi un obbligo di comunicazione.	53
	Sì	L'accettazione e la restituzione del paniere di azioni comporta sia per la <i>creation</i> sia per la <i>redemption</i> un obbligo di comunicazione per l'emittente ETF. Non si tratta di un'operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).	

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Creation e redemption di ETF dal punto di vista del <i>market maker</i>: a) emissione e riscatto di quote di ETF b) accettazione e restituzione del paniere di azioni	No	L'accettazione e la restituzione di ETF nel quadro del processo di <i>creation/redemption</i> non comporta un obbligo di comunicazione per il <i>market maker</i> .	54
	Sì	Il trasferimento e il riscatto del paniere di azioni comporta per il <i>market maker</i> un obbligo di comunicazione sia per la <i>creation</i> sia per la <i>redemption</i> . Non si tratta di un'operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).	

F. Transazioni all'estero

Transazioni in <i>american depository receipts</i> (ADR) il cui valore sottostante è quotato come titolo principale in Svizzera	Sì	Gli ADR sono valori mobiliari (denominati in dollari e corrispondenti per lo più a frazioni di azioni) che formalmente non coincidono con i rispettivi valori mobiliari svizzeri. L'obbligo di comunicazione sussiste se l'azione sottostante all'ADR è un valore mobiliare svizzero quotato come titolo principale in una sede di negoziazione in Svizzera.	55
Transazioni in ADR in <i>american depository receipts</i> (ADR) il cui valore sottostante non è quotato come titolo principale in Svizzera	No	L'obbligo di comunicazione non sussiste se l'azione sottostante all'ADR non è quotata come titolo principale in una sede di negoziazione in Svizzera.	56

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento
-------------	--------------------------	----------

G. Altre fattispecie rilevanti per l'obbligo di comunicazione

Prestito di titoli (<i>securities lending and borrowing, SLB</i>)	No	Il prestito di titoli non è un elemento fondamentale dell'attività di commercio di valori mobiliari.	57
Operazioni di pronti contro termine (<i>repurchase agreements</i>)	No	L'operazione di pronti contro termine non soggiace all'obbligo di comunicazione.	58
Trasferimento a titolo di garanzia	No	Il trasferimento di valori mobiliari e derivati a titolo di garanzia non soggiace all'obbligo di comunicazione.	59
Combinazione di operazioni di cassa e a termine (<i>futures</i>) in valori mobiliari	Sì	Si tratta di due transazioni che devono essere comunicate due volte; l'operazione a termine deve essere comunicata anche il giorno della transazione (momento dell'impegno).	60
Ordini VWAP (<i>volume weighted average price</i>)	Sì	Ai sensi dell'art. 3 OInFi-FINMA le operazioni di copertura per l'esecuzione di ordini VWAP devono essere dichiarate a titolo di transazioni per conto di clienti (agente). Gli ordini VWAP sono ordini del cliente, per i quali il prezzo è garantito dal commerciante di valori mobiliari.	61
Ordini curando	Sì	Ai sensi dell'art. 3 OInFi-FINMA, gli ordini curando devono essere eseguiti a titolo di transazioni per conto di clienti (agente) e sottostanno all'obbligo di comunicazione. Gli ordini curando devono essere eseguiti separatamente dalla negoziazione nostro.	62

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Transazioni nel mercato grigio (p. es. azioni, warrant, prestiti)	No	In linea di principio sono considerate transazioni sul mercato secondario (vedi circolare FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari», nm. 22) anche le transazioni effettuate antecedentemente al primo giorno di negoziazione, vale a dire le transazioni a monte dell'ufficiale ammissione al commercio (cosiddette transazioni nel mercato grigio); l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LInFi e dell'art. 15 cpv. 1 LBVM sussiste a partire dal primo giorno di negoziazione (v. nm. 12). Per il periodo che comprende il giorno dell'annuncio pubblico e del lancio fino al primo giorno di negoziazione (mercato grigio) l'obbligo di comunicazione non sussiste. Le transazioni effettuate durante questo lasso di tempo non devono essere notificate a posteriori al primo giorno di negoziazione.	63
Secondary offering	Sì	Se i valori mobiliari vengono ricollocati direttamente presso la clientela senza attivazione di un conto nostro, per ogni transazione del cliente deve essere effettuata una comunicazione. Se i valori mobiliari sono dapprima ripresi sul conto nostro del commerciante di valori mobiliari e solo in un secondo momento ricollocati presso la clientela, deve essere effettuata una doppia comunicazione: 1. al momento della ripresa sul conto nostro, 2. al momento del ricollocamento presso i clienti o terzi.	64
Transazioni avvenute al di fuori di una sede di negoziazione durante le interruzioni della negoziazione	Sì	Le transazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione soggiacciono all'obbligo di comunicazione senza tener conto delle interruzioni della negoziazione.	65
Transazioni avvenute al di fuori di una sede di negoziazione durante la sospensione della negoziazione	Sì	Le transazioni avvenute al di fuori di una sede di negoziazione in valori mobiliari il cui negozio è stato sospeso devono essere comunicate durante il periodo di sospensione.	66

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Scambio di <i>american depository receipts</i> (ADR) con valori mobiliari svizzeri	No	Nello scambio di ADR con valori mobiliari svizzeri gli aventi economicamente diritto non cambiano.	67
Transazioni in valori mobiliari provvisoriamente ammessi al commercio	Sì	I valori mobiliari provvisoriamente ammessi al commercio sono considerati valori mobiliari ammessi al commercio (vedi nm. 8).	68
Transazioni avviate da rappresentanti di commercianti di valori mobiliari esteri in Svizzera	Sì	La rappresentanza in Svizzera o il commerciante di valori mobiliari estero sottostà all'obbligo di comunicazione.	69
Transazioni tra persone fisiche e/o giuridiche non aventi status di commercianti di valori mobiliari	No		70
Transazioni tra persone fisiche e/o giuridiche non aventi status di commercianti di valori mobiliari, nelle quali un partecipante o un commerciante di valori mobiliari agisce in qualità di puro intermediario	Sì	Se un partecipante o un commerciante di valori mobiliari interviene a titolo di intermediario in una transazione tra due persone non regolamentate (il partecipante o il commerciante di valori mobiliari non agisce come controparte né dal lato dell'acquisto né da quello della vendita), deve dichiarare la transazione una sola volta.	71
Intermediazione di valori mobiliari e relativi derivati tra clienti, in cui il partecipante o il commerciante di valori mobiliari con funzione di intermediazione acquista la posizione di un cliente e la rivende a un altro cliente	Sì	In questo caso il partecipante o il commerciante di valori mobiliari effettua due transazioni distinte (acquisto e vendita) e deve quindi dichiararle entrambe.	72

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento	
Transazioni effettuate da gestori patrimoniali indipendenti con status di commercianti di valori mobiliari	Sì	Un commerciante di valori mobiliari autorizzato che esercita l'attività di gestore patrimoniale indipendente soggiace all'obbligo di comunicazione.	73
Ordini diretti di clienti di una terza banca a partecipanti di una sede di negoziazione	Sì	A seconda del tipo di transazione, il partecipante della sede di negoziazione effettua la comunicazione automaticamente (in borsa) oppure per mezzo della corrispondente funzionalità fuori borsa. Il partecipante o il commerciante di valori mobiliari che tiene il conto e il deposito titoli è parimenti soggetto all'obbligo di comunicazione (vedi nm. 12-14, 80).	74
Ordini di società del gruppo	Sì	Le transazioni derivanti da ordini di altre società del gruppo (p. es. casa madre o filiale) devono essere contrassegnate come transazioni della clientela (agente).	75
Raggruppamento di partecipanti e commercianti di valori mobiliari (scambio di azioni, compensazione in contanti di frazioni)	No	Se i partecipanti e i commercianti di valori mobiliari procedono a un raggruppamento attraverso uno scambio di azioni, non sussiste alcun obbligo di comunicazione per le azioni scambiate. La compensazione in contanti delle frazioni rimanenti dallo scambio di azioni non soggiace all'obbligo di comunicazione.	76

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento
-------------	--------------------------	----------

H. Altro

Obbligo di comunicazione / obbligo di tenere un giornale		Gli obblighi di registrazione e di tenere un giornale ai sensi dell'art. 38 LInFi in combinato disposto con l'art. 36 OInFi e ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LBVM in combinato disposto con l'art. 30 OBVM devono essere rispettati dal partecipante o dal commerciante di valori mobiliari indipendentemente dagli obblighi di comunicazione. Tali obblighi sono più ampi, in quanto i valori mobiliari non ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera devono essere parimenti registrati nel giornale (v. Circ. FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari»).	77
Verifica della correttezza delle transazioni dichiarate		Il partecipante o il commerciante di valori mobiliari è responsabile per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione per quanto concerne il contenuto della comunicazione, per il rispetto dei termini e per l'osservanza delle disposizioni legali. Le società di audit verificano il rispetto dell'obbligo di comunicazione secondo le disposizioni della Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit».	780
Delega o esternalizzazione (<i>outsourcing</i>) dell'obbligo di comunicazione		L'obbligo di comunicazione di un partecipante o commerciante di valori mobiliari può essere delegato o esternalizzato a terzi. Se il terzo è un altro partecipante o commerciante di valori mobiliari incaricato nello stesso tempo di inoltrare le operazioni in valori mobiliari o nei relativi derivati per il partecipante o il commerciante di valori mobiliari da cui ha ricevuto la delega o l'esternalizzazione, questi deve effettuare per ogni operazione due dichiarazioni, una per sé e una per il mandante.	79

Fattispecie	Obbligo di comunicazione	Commento
Corso soggetto all'obbligo di comunicazione		<p>Per adempiere l'obbligo di comunicazione, in linea di principio occorre indicare il corso effettivamente raggiunto sul mercato.</p> <p>Operazioni nette: nel caso in cui nel prezzo conteggiato al cliente siano compresi eventuali emolumenti, deve essere dichiarato come corso l'importo al netto di tali emolumenti e delle commissioni. Se un partecipante o un commerciante di valori mobiliari opera l'intermediazione di un ordine fra due clienti in qualità di commissionario, può calcolare e comunicare il corso medio, nella misura in cui entrambi i clienti versino lo stesso importo di emolumenti e commissioni. Altrimenti, per il calcolo del corso soggiacente all'obbligo di comunicazione, devono essere dedotti gli emolumenti e le commissioni specifiche dei clienti. La base iniziale per il calcolo sono entrambi i corsi netti.</p>

80